

15/1/19



CORTE DI APPELLO DI PALERMO
SEZIONE V PENALE E PER LE MISURE DI
PREVENZIONE

composta dai signori magistrati:

dott. Antonio CAPUTO

Presidente

dott. Giovanni Carlo TOMASELLI

Consigliere

dott.ssa Sabina RAIMONDO

Consigliere

in esito all'udienza camerale del 13 maggio 2019 ha pronunciato il seguente

DECRETO

nel procedimento iscritto al n. 127/2016 R.R.M.P.

nei confronti di

LO SCIUTO Antonino, nato a Castelvetro il 1 gennaio 1970, difeso
dall'avv. Baldassare LAURIA, del foro di Trapani;


con l'intervento di:

INGRASCIOTTA Benvenuta, nata a Castelvetro il 16 aprile 1971; difesa
dall'avv. Laura ANCONA, del foro di Trapani;

SULL'APPELLO

proposto dai predetti **LO SCIUTO Antonino** ed **INGRASCIOTTA Benvenuta**,
avverso il decreto emesso dal Tribunale di TRAPANI il 24 febbraio 2016 e
depositato il 9 marzo 2016;

sentita la relazione del Presidente;



sentite le conclusioni del P.G. dr.ssa Maria Grazia PULIATTI, che ha chiesto la conferma dell'impugnato decreto;

sentite le conclusioni dei difensori, che hanno insistito per l'accoglimento dei motivi d'appello;

visti gli atti;

sciogliendo la riserva formulata in udienza;

OSSERVA

1. Il decreto di primo grado.

Su proposta avanzata dal Procuratore della Repubblica di Palermo in data 25 marzo 2014, il Tribunale di Trapani, sezione per le misure di prevenzione, con decreto in data 24 febbraio/9 marzo 2016, ai sensi e per gli effetti previsti dagli artt. 1 e segg. del D.L.vo n. 159/2011, ha applicato nei confronti di LO SCIUTO Antonino la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con l'obbligo di soggiorno nel comune di residenza per la durata di anni due ed ha inoltre disposto la misura patrimoniale della confisca (previo sequestro) dei seguenti beni:

1. due fabbricati siti in Castelvetrano via C. Colombo, intestati per la quota del 50% ciascuno tra LO SCIUTO Antonino ed INGRASCIOTTA Benvenuta;
2. autovettura Mercedes Classe ML targata CR302NE immatricolata nel 2006 intestata a INGRASCIOTTA Benvenuta.

Ha invece revocato il sequestro relativamente ad altri beni consistenti nel capitale sociale e nel complesso dei beni aziendali della società "L.S. Costruzioni srl" (con socio unico LO SCIUTO Antonino); in una polizza vita intestata a INGRASCIOTTA Benvenuta sottoscritta in data 14 dicembre 2010 ed in una serie di rapporti bancari intestati ai medesimi LO SCIUTO ed INGRASCIOTTA, che venivano ritenuti compatibili con i redditi dei due coniugi.




Il Tribunale ha ritenuto sussistente la pericolosità sociale del proposto, qualificata dall'appartenenza all'associazione mafiosa, nell'articolazione territoriale della famiglia di Castelvetro, desumendola dal contenuto della sentenza con la quale il proposto era stato assolto (emessa dal Tribunale di Marsala in data 31 marzo 2015) dall'accusa di partecipazione mafiosa (art. 416 bis c.p.)¹, nonché dalla sentenza con la quale la Corte d'Appello di Palermo, in riforma di quella emessa in primo grado, condannava per partecipazione all'associazione mafiosa FILARDO Giovanni, soggetto nei cui confronti il LO SCIUTO, durante la detenzione in carcere del medesimo FILARDO, svolgeva la funzione di sostituto, a pieno titolo ed in tutte le sfaccettature proprie dell'azione propria dell'impresa mafiosa, interagendo con la clientela, con i committenti, con GONDOLA Vito (anziano boss partecipe dell'associazione mafiosa e raggiunto da ordinanza cautelare in carcere emessa dal GIP di Palermo in data 30 luglio 2015), col quale il proposto interloquiva in relazione al cantiere dell'eolico, e con le pressanti richieste di denaro provenienti dalla famiglia di Matteo MESSINA DENARO.

Sotto questo profilo il Tribunale di Trapani riteneva che fosse stata raggiunta la prova dell'appartenenza del proposto, almeno *"- a tutto concedere - nello schema del pericoloso ex art. 4 lett. b), ossia di persona che agevola l'attività delle associazioni mafiose"*

Anche in riferimento alle richieste patrimoniali il Tribunale le accoglieva (parzialmente), confiscando, previo sequestro, i fabbricati sopra indicati, nonché l'autovettura, il cui costo rientrava nella sperequazione finanziaria accertata nell'anno 2010.

Disponeva invece la revoca del sequestro della polizza vita (pur essa accesa nell'anno 2010, ma con fondi ritenuti lecitamente acquisiti) e l'intero capitale ed il complesso dei beni aziendali della "L.S. Costruzioni srl", il cui

¹ Così sinteticamente motivava il Tribunale l'assoluzione del proposto: *"... consente di affermare con certezza la forte contiguità alla realtà mafiosa del contesto sociale e lavorativo in cui il LO SCIUTO ha svolto la sua attività, non altrettanto può dirsi in relazione alla sussistenza - oltre ogni ragionevole dubbio - in capo al medesimo di indici sufficientemente consistenti di appartenenza a Cosa Nostra"*



investimento pari a soli € 800,00 era compatibile con le risorse economiche del nucleo familiare.

In ordine ai due fabbricati acquistati nell'anno 1999 (che non erano stati originariamente sottoposti a sequestro anticipatorio del merito), il Tribunale, riportandosi alle conclusioni della perizia contabile, accertava che i capitali necessari all'acquisto erano sperequati rispetto alle lecite entrate economiche del gruppo familiare, e a tale conclusione perveniva pur dando atto che l'acquisto era stato effettuato con il ricorso ad un mutuo di € 55.000,00 circa, le cui rate, tuttavia, spalmate fino al dicembre 2012, non potevano essere state corrisposte con fondi di lecita provenienza, essendo stata accertata una sperequazione costante (ed in continuo aumento) nel periodo interessato.

Al riguardo pure rigettava altra prospettiva difensiva ritenendo che l'allegazione concernente l'investimento in quell'acquisto del ricavato (€ 61.974,83) del rimborso di titoli avvenuto il 26 febbraio 1999, non poteva assumere rilievo per la mancata dimostrazione dell'origine delle provviste utilizzate all'epoca dell'acquisto di quei titoli e, conseguentemente, della scarsa rilevanza degli importi residuati una volta decurtati da quelli investiti per l'acquisto dei titoli.


Conclusivamente, il Tribunale disponeva, previo sequestro, la confisca dei fabbricati e dell'autovettura sopra indicati.

2. L'appello.

Avverso il suddetto decreto hanno proposto appello il proposto e l'interveniente INGRASCIOTTA.

L'appellante LO SCIUTO, in ordine alla misura di prevenzione personale, rileva che il Tribunale è incorso in una distorta valutazione dei necessari requisiti che debbono sovrintendere all'applicazione della misura.

In particolare, deduce che, a fronte di una accertata pericolosità del proposto, che lo stesso Tribunale ha datato nel periodo in cui il medesimo avrebbe svolto le funzioni di sostituto del FILARDO durante la sua carcerazione (marzo 2010-novembre 2013), nessuna motivazione è stata addotta dal Tribunale sul



A handwritten signature in black ink, written over the right side of the circular stamp.

requisito dell'attualità, che non poteva ritenersi sussistente avuto riguardo al fatto che dall'epoca in cui il FILARDO è stato scarcerato e la B.F. Costruzioni srl è stata sottoposta a sequestro preventivo (13 dicembre 2013) il LO SCIUTO non ha più svolto alcuna attività nel settore edile ed ha iniziato a lavorare dapprima quale dipendente in una paninoteca e successivamente nel settore dell'allevamento animale.


Anche in ordine alla misura patrimoniale deduce l'appellante che la confisca non poteva essere disposta sui fabbricati acquistati nell'anno 1999 e quindi in un periodo temporale che è *"assolutamente lontano"* dalla valutazione temporale che il Tribunale ha fatto in ordine alla pericolosità sociale del proposto.

Inoltre, deduce ulteriormente l'appellante che l'aver radicato la pericolosità del proposto alla circostanza dell'intervenuta sentenza di condanna del FILARDO per la partecipazione mafiosa presta il fianco a indubbe censure, considerato che la condanna del predetto FILARDO ha avuto motivazioni che non possono coinvolgere il proposto, atteso che i dati di fatto che hanno indotto la Corte d'appello a condannare il FILARDO riguardavano i rapporti di frequentazione del medesimo FILARDO con GUTTADAURO Filippo, ritenuto il capo famiglia di Castelvetro, e con RISALVATO Giovanni, pur esso affiliato alla cosca, nonché la vicenda estorsiva riguardante l'impresa SPALLINA.

Anche i collegamenti tra il proposto e GONDOLA Vito e LORETTA Carlo, che il Tribunale ha risaltato ai fini dell'affermazione della pericolosità sociale del proposto, non possono indurre a ritenere il coinvolgimento del LO SCIUTO nella vicenda Vento di Vino, atteso che in detta vicenda il proposto *"non è stato mai preso in considerazione come diretto referente né da LORETTA Carlo, né tantomeno dal reggente del mandamento di Mazara del vallo, GONDOLA Vito"*.

Conclude pertanto sul punto l'appellante per la revoca della misura di prevenzione personale.

Anche della misura patrimoniale gli appellanti chiedono la revoca.



Al riguardo, rinnovano alcune delle censure già argomentate sotto l'aspetto concernente l'applicazione della misura personale (in particolare, quelle attinenti alla perimetrazione temporale della pericolosità e la violazione del diritto di difesa per la mancata applicazione del sequestro anticipatorio sui fabbricati).

Per il resto, rivolgono ampie censure e critiche al contenuto dell'elaborato della perizia contabile.

Sulla polizza vita rilevano che la stessa non è stata inserita né tra i beni in confisca né in quelli per i quali la proposta veniva rigettata.

Nel corso del procedimento innanzi alla Corte su istanza difensiva e del P.G. venivano disposti vari rinvii al fine di acquisire la sentenza di secondo grado a carico del proposto che, riformando integralmente quella assolutoria emessa dal Tribunale di Marsala, lo aveva condannato per il delitto associativo.

Venivano anche acquisiti i motivi interposti con ricorso in Cassazione ed all'udienza del 4 maggio 2018 il P.G. dava atto che la sentenza di condanna, confermata dalla Corte di Cassazione, era divenuta irrevocabile nei confronti del proposto.

Il procedimento subiva una proroga di sei mesi dei termini di efficacia della confisca (udienza 16 gennaio 2017); nonché sei provvedimenti di sospensione del medesimo termine per richiesta difensiva di rinvio (udienze del 10 aprile 2017; 11 ottobre 2017; 15 gennaio 2018 e 4 maggio 2018; 12 novembre 2018 e 18 febbraio 2019).

Sulle conclusioni adottate dal P.G. e dalle difese del proposto e dell'interveniente², la Corte si è riservata di decidere, assegnandosi un termine di giorni novanta per il deposito del provvedimento.



² Il P.G. e la difesa dell'interveniente hanno depositato memoria conclusiva.

3. Motivi della decisione.

A) La misura personale.


Osserva la Corte che sulla misura personale l'impugnato decreto deve essere confermato.

L'irrevocabilità della sentenza di condanna nei confronti del proposto per il delitto associativo della partecipazione mafiosa elimina qualsiasi margine di dubbio in ordine al requisito dell'appartenenza mafiosa del proposto, il quale, a conclusione del processo di secondo grado, la cui decisione ha ribaltato il giudizio assolutorio, è stato raggiunto da un'ordinanza di custodia cautelare in carcere finalizzata ad evitare un concreto pericolo di fuga ed un altrettanto serio pericolo di reiterazione di reati della stessa specie.

Sussiste anche il lamentato omesso requisito dell'attualità in capo al proposto che ha svolto un ruolo duraturo a fianco con il vertice dell'associazione, sostituendo in tutto e per tutto FILARDO Giovanni quando costui venne ristretto in carcere.

Lo SCIUTO in dette occasioni al fine di non interrompere la programmata ingerenza della famiglia mafiosa di Castelvetro nell'affare dell'eloico affiancò Lorenzo CIMAROSA nella predisposizione delle strategie volte allo scopo di mantenere le quote di partecipazione della famiglia mafiosa di appartenenza nella spartizione dei lavori da eseguire e nelle tangenti da percepire, e provvide ad organizzare quei contatti con i vertici delle altre famiglie mafiose (quella di Mazara del Vallo dove dovevano essere eseguiti i lavori, attraverso le relazioni con il soggetto posto al vertice di tale famiglia mafiosa, e cioè GONDOLA Vito) ed a ottenere il placet al proprio operato da parte di GUTTADAURO Francesco, che veicolava a sua volta le informazioni ricevute dallo zio latitante, il capo mafia Matteo MESSINA DENARO.

Il proposto ha mostrato di svolgere questo delicato compito all'interno del gruppo in modo attivo e responsabile, essendo riconosciuto tale dai consociati e mostrando altresì di possedere conoscenze datate nel tempo (quali la rivelazione di chi precedentemente al GONDOLA reggeva la famiglia mafiosa di Mazara



del Vallo), sintomatiche di una partecipazione certamente non saltuaria o di recente datazione.

In presenza, quindi, di un'accertata partecipazione mafiosa non transitoria e destinata a reiterarsi nel tempo, atteso le conoscenze che il proposto ha potuto coltivare con esponenti anche di altre famiglie mafiose, ed in considerazione della pervicacia con la quale il proposto ha inteso sviluppare la propria tesi difensiva, attraverso l'affermazione di circostanze di fatto che si sono rivelate assolutamente contraddette dalle intercettazioni delle conversazioni che in tempo reale rappresentavano la sua condizione di operatività nella organizzazione degli affari relativi alla ingerenza associativa nella distribuzione delle commesse per l'effettuazione dei lavori connessi agli appalti sul c.d. parco eolico, appare consequenziale affermare, con il dovuto grado di probabilità prognostica, che la dimostrata pervicacia del proposto nel negare ogni suo coinvolgimento in una partecipazione mafiosa oramai irrevocabile rende evidente la persistenza di una volontà di aggregazione al sodalizio, che anche la intervenuta carcerazione non ha minimamente scalfito.

Ritiene pertanto la Corte che sussista pienamente l'attualità della pericolosità sociale qualificata del proposto, almeno fino all'epoca in cui è stato emesso l'impugnato decreto³.

B) La misura patrimoniale.

Sul piano patrimoniale si pone anzitutto la questione, formante oggetto di gravame e non affrontata invero nell'impugnato decreto, relativa alla c.d. perimetrazione temporale della pericolosità sociale del proposto.

In ordine alla contestualità temporale tra pericolosità manifestata dal proposto ed epoca dell'acquisizione patrimoniale, che ha costituito specifica doglianza difensiva, il Tribunale di Trapani, nel disporre la confisca dei beni in sequestro in ragione del solo accertato rapporto di sperequazione tra risorse ed impieghi, si è conformato ad un principio espresso dall'orientamento della giurisprudenza

³ Peraltro, in sede conclusiva il difensore del proposto non si è per nulla soffermato su questioni attinenti l'addotta (in gravame) insussistenza dell'attualità.

di legittimità, pressoché prevalente al momento della proposizione della proposta patrimoniale, secondo il quale *“In tema di misure di prevenzione antimafia, sono soggetti a confisca anche i beni acquisiti dal proposto, direttamente od indirettamente, in epoca antecedente a quella cui si riferisce l'accertamento della pericolosità, purché ne risulti la sproporzione rispetto al reddito ovvero la prova della loro illecita provenienza da qualsivoglia tipologia di reato”* (Sez. 5[^], sent. n. 3538 del 22.3.2013, Zagaria, Rv. 258656; Sez. 5[^], sent. n. 27228 del 12.7.2011, Cuozzo, Rv. 250917).

Nell'ambito di tale indirizzo interpretativo si era, in particolare, evidenziato che *“la tenuta costituzionale di tale sistema - e la "non dissonanza" rispetto dei principi dell'ordinamento comunitario - è assicurata dalla facoltà offerta all'interessato di fornire prova contraria e liberatoria, attraverso la dimostrazione della legittimità degli acquisti. Con ovvia intesa che una prova siffatta, specie per gli acquisti risalenti nel tempo, non deve certamente rispondere ai rigorosi canoni probatori propri di un giudizio petitorio, con il rischio di assurgere al rango di probatio diabolica, potendo anche affidarsi a mere allegazioni, ossia alla sola prospettazione di fatti e situazioni che rendano ragionevolmente ipotizzabile la legittima provenienza di determinate disponibilità finanziarie”* (in parte motiva, Sez. 5[^], sent. n. 16311 del 23.1.2014, Di Vincenzo, Rv. 259872).

A quello sopra indicato si era contrapposto un sostanzialmente coevo filone giurisprudenziale secondo il quale *“In tema di misure di prevenzione, il principio di reciproca autonomia tra le misure personali e patrimoniali - previsto dalla L. 31 maggio 1965, n. 575, art. 2 bis, comma 6 bis, nel testo modificato dalla L. 15 luglio 2009, n. 94, art. 2, comma 22, tuttora applicabile ai procedimenti già in corso alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 - consente di applicare la confisca anche in assenza di richieste di misure di prevenzione personali e prescindendo dal requisito della pericolosità del proposto al momento dell'adozione della misura, ma richiede che detta pericolosità sia comunque accertata con riferimento al momento*



dell'acquisto del bene, oggetto della richiesta ablatoria" (Sez. 6[^], sent. n. 46068 del 25.9.2014, Di Biase, Rv. 261082; Sez. 1[^], sent. n. 23641 dell'11.2.2014, Mondini, Rv. 260103).

Il contrasto esistente a quell'epoca in ordine alla necessità o meno dell'accertamento preliminare della pericolosità sociale in rapporto "*al momento dell'acquisto del bene, oggetto della richiesta ablatoria*", venne risolto dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (sent. n. 4880 del 26.6.2014/2.2.2015, Spinelli ed altro, Rv. 262605) che, esaminando *per incidens* la problematica *de qua*, evidenziarono da un lato che "*... il nuovo precipitato normativo - nel suo perspicuo riflesso letterale, quanto all'affermata ininfluenza della condizione di attuale pericolosità, ai fini della confisca di prevenzione - consente di ritenere che l'applicazione della stessa misura possa restare avulsa dal presupposto della pericolosità al momento della relativa richiesta ...*" e, dall'altro, che "*... presupposto ineludibile di applicazione della misura di prevenzione patrimoniale continua ad essere la pericolosità del soggetto inciso, ossia la sua riconducibilità ad una delle categorie soggettive previste dalla normativa di settore ai fini dell'applicazione delle misure di prevenzione*".

Le Sezioni Unite precisarono che, anche nei casi di applicazione disgiunta, il giudice della prevenzione deve valutare, sia pure *incidenter tantum*, la condizione di pericolosità del soggetto nei cui confronti sia richiesta la misura patrimoniale, in quanto "*... la confisca disgiunta non è istituto che ha introdotto nel nostro ordinamento una diretta actio in rem, restando imprescindibile il rapporto tra pericolosità sociale del soggetto e gli incrementi patrimoniali da lui conseguiti ...*", con la conseguenza che, con riferimento alla c.d. pericolosità generica, sono suscettibili di ablazione soltanto i beni acquistati nell'arco di tempo in cui si è manifestata la pericolosità sociale, mentre, con riferimento alla c.d. pericolosità qualificata, il giudice dovrà accertare se questa investa, come ordinariamente accade, l'intero percorso esistenziale del proposto, o se sia individuabile un momento iniziale ed un termine finale della

pericolosità sociale, al fine di stabilire se siano suscettibili di ablazione tutti i beni riconducibili al proposto ovvero soltanto quelli ricadenti nel periodo temporale individuato.

A quest'ultimo proposito, le Sezioni Unite hanno in particolare chiarito che "... mentre nell'ipotesi di pericolosità "generica" l'individuazione cronologica rappresenta ...(...)... operazione tutt'altro che disagiata, in caso di pericolosità qualificata la relativa determinazione appare più complessa e problematica. Ed infatti, fermo restando il principio che la pericolosità (rectius l'ambito cronologico della sua esplicazione) è "misura" dell'ablazione, la proiezione temporale di tale qualità non sempre è circoscrivibile in un determinato arco temporale. Tuttavia, nell'ipotesi in cui la pericolosità investa, come accade ordinariamente, l'intero percorso esistenziale del proposto e ricorrano i requisiti di legge, è pienamente legittima l'apprensione di tutte le componenti patrimoniali ed utilità, di presumibile illecita provenienza, delle quali non risulti, in alcun modo, giustificato il legittimo possesso. Resta ovviamente salva - come per la pericolosità generica - la facoltà dell'interessato di fornire prova contraria e liberatoria, attraverso la dimostrazione della legittimità degli acquisti in virtù di impiego di lecite fonti reddituali. Con l'imprescindibile corollario che una prova siffatta, specie per gli acquisti risalenti nel tempo, non deve rispondere, neppure in questo caso, ai rigorosi canoni probatori del giudizio petitorio, con il rischio di assurgere al rango di probatio diabolica, potendo ...(...)... anche affidarsi a mere allegazioni, ossia a riscontrabili prospettazioni di fatti e situazioni che rendano, ragionevolmente, ipotizzabile la legittima provenienza dei beni in contestazione. Invece, ove la fattispecie concreta consenta al giudice della prevenzione di determinare comunque - in forza di insindacabile apprezzamento di merito (in quanto congruamente giustificato) e sulla base di ogni utile indagine - il momento iniziale ed il termine finale della pericolosità sociale, saranno suscettibili di apprensione coattiva "soltanto" i beni ricadenti nell'anzidetto perimetro temporale".


Orbene, calando tali condivisibili principi al caso di specie, va rilevato che la questione in trattazione assume rilievo in quanto uno dei beni che hanno formato oggetto della confisca è stato acquisito dal proposto e dalla moglie interveniente in un periodo temporale ben distante dai fatti che hanno costituito il fondamento probatorio della condanna penale.

In ordine infatti ai due fabbricati acquistati nell'anno 1999 (che non erano stati originariamente sottoposti a sequestro anticipatorio del merito), il Tribunale di Trapani, riportandosi alle conclusioni della perizia contabile, accertava che i capitali necessari all'acquisto erano sperequati rispetto alle lecite entrate economiche del gruppo familiare, e a tale conclusione perveniva pur dando atto che l'acquisto era stato effettuato con il ricorso ad un mutuo di € 55.000,00 circa, le cui rate, tuttavia, spalmate fino al dicembre 2012, non potevano essere state corrisposte con fondi di lecita provenienza, essendo stata accertata una sperequazione costante (ed in continuo aumento) nel periodo interessato.

Al riguardo pure rigettava altra prospettiva difensiva ritenendo che l'allegazione concernente l'investimento in quell'acquisto del ricavato (€ 61.974,83) del rimborso di titoli, avvenuto il 26 febbraio 1999, non poteva assumere rilievo per la mancata dimostrazione dell'origine delle provviste utilizzate all'epoca dell'acquisto di quei titoli e, conseguentemente, della scarsa rilevanza degli importi residuati una volta decurtati da quelli investiti per l'acquisto dei titoli.

Ebbene, tali emergenze, calate nella questione (non affrontata dal Tribunale) della perimetrazione temporale, mettono appunto in risalto lo scarto temporale esistente con l'epoca dei fatti costituenti il fondamento probatorio della condanna penale e dell'accertata appartenenza mafiosa del proposto.

Questi, infatti, risalgono agli anni 2010 e seguenti (almeno fino al 2014), ma, già da subito può sicuramente ragguagliarsi che la dimostrata colleganza d'intenti negli affari perseguiti dalla cosca capeggiata da FILARDO Giovanni determina una congrua retrodatazione dell'appartenenza mafiosa del LO SCIUTO, almeno fin dall'epoca in cui è risultato che il medesimo, anche per



motivi attinenti a rapporti di lavoro con il FILARDO, ha mantenuto stretti collegamenti con quest'ultimo.

LO SCIUTO, infatti, è stato riconosciuto soggetto che ha svolto, funzionalmente al perseguimento d'interessi della cosca mafiosa, compiti di attiva gestione della BF Costruzioni, con modalità tali da poter in concreto assicurare la prosecuzione delle stesse ingerenze che il FILARDO aveva coltivato quando ancora era libero.


Il CIMAROSA ha infatti sempre definito il LO SCIUTO come *“il braccio destro di FILARDO Giovanni”*, colui che *“gestiva tutta l'azienda (...) era il factotum dell'azienda”*, e ha altresì sottolineato che il LO SCIUTO, pur non essendo socio di essa, *“gestiva tutti i lavori, parlava con le persone, faceva tutto lui”*.

In definitiva, l'insieme delle risultanze probatorie (sia le dichiarazioni del CIMAROSA ma anche le intercettazioni) hanno messo in evidenza che il LO SCIUTO era persona assolutamente fidata, sulla quale il FILARDO poteva contare.

In epoca ancora precedente all'arresto del FILARDO, conversazioni captate nell'autovettura del LO SCIUTO (nel 2010) consentivano infatti di apprendere dalla viva voce di questi, che, parlando con la moglie e con la nipote, riportava notizie sul fatto che *“loro”* si sarebbero adoperati per l'esecuzione dei lavori per la realizzazione del Mc Donald's di Castelvetro e che lui stesso *“sarebbe andato a stipulare il contratto”*.

La Corte del merito penale, valutando tali emergenze, in sintonia con altre del medesimo tenore, era indotta a qualificare la portata del contributo offerto dal proposto alla cosca mafiosa, quale quello inquadrabile nelle ingerenze espresse da un soggetto che per lungo tempo aveva svolto una penetrante funzione di *“longa manus”* del FILARDO.

Ebbene, i rapporti che hanno legato il FILARDO al LO SCIUTO sono di antica data e risalenti per ciò che attiene la BF costruzioni srl (già ditta individuale FILARDO Giovanni) agli anni 2006 e seguenti, mentre per quanto riguarda gli



intrecci delle esperienze lavorative ed imprenditoriali nel tempo svolte da ciascuno di loro le stesse possono ben risalire agli anni '90.

Dalle indagini svolte dalla DIA di Trapani (compendiate nella nota in atti portante la data del 9 giugno 2016) risulta infatti che negli anni '90 il LO SCIUTO è stato per un tempo considerevole dipendente di ditte riconducibili a CLEMENTE Nicolò (fratello di Giuseppe CLEMENTE, killer di Cosa Nostra, morto suicida in carcere nel 2008). CLEMENTE Nicolò risulta sempre dalla medesima nota di P.G. avere svolto medesime esperienze imprenditoriali con FILARDO Giovanni, con il quale negli anni '90 aveva costituito la Calcestruzzi Castelvetro srl.

Sotto questo profilo, quindi, assume pregnanza, ai fini di una possibile riconduzione del proposto fin dagli anni '90 in un ambiente criminale connotato da mafiosità, il dato di conoscenza emerso dalla recente sentenza di condanna a carico del medesimo proposto nella quale è stato riportato un colloquio (tra gli innumerevoli altri) intrattenuto dal LO SCIUTO con il CIMAROSA.

Ebbene, nel corso di questo colloquio⁴ appariva chiaro che il soggetto indicato con l'appellativo de "il vecchio", che lasciava necessariamente presupporre

⁴ progr. 2499 del 13.3.2011; Lorenzo: (abbassa il tono della voce, ndr) ma prima di arrivare questo... c'era TAMBURELLO?!...

Nino: sì!... prima di questo vecchio...

Lorenzo: vero?!... (breve pausa, ndr)... a lui lo batte

Nino: chi?...

Lorenzo: TAMBURELLO

Nino: che non lo so!... Perché... lù rüssu (il rosso, ndr) è un pezzo di fradiciume... (incomp. si accavallano le voci, ndr)...

Lorenzo: pure io lo so che è un pezzo di... ma io non capisco com'è che sono venuti questi...

Nino: è quello che gli dicevo io a Vanni (Giovanni, ndr)...

Lorenzo: è strana questa cosa va...

Nino: suo padre è un pezzo di sbirro...

Lorenzo: me lo devi dire a me?!...

Nino: suo padre... l'altro suo fratello...

Lorenzo: eh!...

Nino: lui non lo so... perché lui si è fatto i suoi anni..., a quanto pare si è comportato bene... (breve pausa, ndr)... minchia poi ogni cosa parla... chiacchiera (si lamenta, ndr)... ma che chiacchieri?L. qua per (balbetta, ndr)... qua la cosa... (balbetta, ndr)... minchia per i capelli si è presa (modo di dire, ndr)... e tu... porto... salga la pala... non salire..., te lo dico io che cosa devi fare..., stai tranquillo che io fermo non ti ci faccio stare... non è che posso tenere le mie macchine (mezzi d'opera, ndr) ferme. .. io, posso tenere qualche macchina ferma per fare lavorare a te... o no?...

Lorenzo: ngha! logico... (breve pausa, ndr)... se ci sono tre escavatori... due di questi di qua e uno di là... mah... non è che può fare... lui vorrebbe fare metà e metà... hai capito?...

trattarsi di una persona anziana, era succeduto nell'incarico, ovviamente in seno all'organizzazione mafiosa, ricoperto in passato da tale TAMBURELLO, che veniva facilmente identificato nel noto TAMBURELLO Salvatore, uomo d'onore della famiglia mafiosa di Mazara del Vallo, detenuto in quanto condannato in via definitiva per il reato di cui all'art. 416 bis c.p. ed altro.

Univoca, al riguardo, è da ritenere infatti l'indicazione nominativa del Tamburello, concordemente resa da Cimarosa e Lo Sciuto per identificare il predecessore del "vecchio"; e cioè colui che "prima di arrivare questo ... prima di questo vecchio" era posto al vertice dell'articolazione mafiosa operante in Mazara del Vallo (Cimarosa, abbassando il tono della voce: "ma prima di arrivare questo., c'era TAMBURELLO?!" e Lo Sciuto: "sì!... prima di questo vecchio...").

Proprio il riferimento alla figura del TAMBURELLO, già consigliere di AGATE Mariano ed assunto nel tempo al ruolo di reggente del mandamento mafioso di Mazara del Vallo, lasciava quindi intendere che il soggetto anziano, di cui il LO SCIUTO ed il CIMAROSA evitavano accuratamente di

Nino: sì!... così all'inizio., quello Vanni (Giovanni, ndr) gli disse: ma dove., dove sei giunto?!... dove sei giunto?!... gli disse: non facciamo niente!..., faccio tutte cose io e così... (balbetta, ndr)... poi poi ce la discutiamo!... tutti quanto siete qua... minchia subito loro... lui...

Lorenzo: sì...

Nino: appizzà li peri (ha puntato i piedi, modo di dire, ndr)...

Lorenzo: ah! Al vecchio così gli ha detto?...

Nino: no!... a lui!...

Lorenzo: ah a lui!... e lui sicuro che glielo è andato a riferire...

Nino: sì!!!...

(pausa, ndr)...

Lorenzo: ma aspetta un minuto., qua non ci siamo capiti... Carlo., il cemento lo prendiamo da voialtri... la rina (sabbia, ndr) e lo sterro lo prendiamo da voialtri... ma che volete voialtri... quelli ci sono pure... che volete voialtri?... o no?!...

Nino: certo!...

Lorenzo: eh eh... mi sembra a me che ci stiamo comportando...

(pausa, ndr).

minuti 00:06:59...

(cambiano discorso, ndr)...

Lorenzo: ma dov'è questo?...

Nino: al Mozart (bar di Castelvetro, ndr)...

(riprendono il discorso, ndr)...

Nino: ora se domani mattina c'è ritardo., tu... giusto?... uno deve fare mala (cattiva, ndr) figura perché la rina (sabbia, ndr) non c'è...

(pausa, ndr)...

Lorenzo: vedi che domani mattina alle., lunedì mattina alle nove., dice... ci vediamo qua... e ci andiamo., vediamo che cosa vogliono...

pronunciare il nome di battesimo, era da ritenersi l'attuale esponente di vertice dell'organizzazione mafiosa operante sul territorio di Mazara del Vallo, e cioè GONDOLA Vito.

Le conoscenze che i colloquianti dimostravano quindi di possedere sulla composizione e sulla direzione della cosca mafiosa mazarese ponevano in evidenza una datata conoscenza di quella struttura associativa, almeno risalente ad epoca contestuale alla reggenza di quella cosca da parte del TAMBURELLO.

Costui venne dichiarato socialmente pericoloso, quale appartenente all'associazione mafiosa operante in Mazara del Vallo, in posizione apicale dopo l'arresto di AGATE Mariano, fin dall'anno 1992 e successivamente detta misura di prevenzione gli venne aggravata nel 1997 (decreto del Tribunale di Trapani) a seguito dell'accertamento di fatti nuovi quali la partecipazione ad efferati omicidi avvenuti nel 1983 e nel 1992 (omicidi di LO PICCOLO Rosario, D'AMICO Vincenzo, CRAPAROTTA Francesco e D'AMICO Gaetano, di cui tratta il decreto della Corte d'Appello di Palermo del 30 marzo 1998).

Le conoscenze che i due colloquianti mostravano di avere in relazione alla posizione apicale del TAMBURELLO, tuttavia, non venivano corredate dalla trattazione nel corso del predetto colloquio di ulteriori fatti e circostanze di più specifico contenuto che potessero permettere di attribuire agli stessi una attiva partecipazione o un'appartenenza connotata da legami concreti con soggetti sodali dell'organismo mafioso all'epoca operante in Mazara del Vallo.

L'assenza di tali riferimenti può infatti essere interpretata quale conoscenza acquisita di quella pregressa reggenza del TAMBURELLO, che è stata tramandata tra i sodali in funzione di una trasmissione di notizie riservate, la cui conoscenza costituisce ulteriore rafforzamento del vincolo che lega gli associati.

Deve pertanto concludersi che gli elementi che il proponente ha acquisito in questo grado di giudizio al fine di colmare la mancanza di dati riscontrabili


nell'originaria proposta e nell'impugnato decreto sulla indispensabile "perimetrazione temporale" della pericolosità sociale del proposto, finiscono per consegnare al giudizio una certa retrodatazione temporale della predetta pericolosità sociale qualificata fino agli anni 2005/2006; mentre in ordine ad un ulteriore arretramento temporale di tale pericolosità, la stessa finisce con l'essere agganciata unicamente a dati piuttosto incerti ed altamente presuntivi che non consentono l'acquisizione dimostrativa della contestualità pericolosità/acquisto patrimoniale risalente alla fine degli anni '90.

A maggior ragione se, come appare emergere dalla stessa motivazione fornita sul punto dal Tribunale di Trapani, la provenienza della provvista economica di quell'acquisto immobiliare debba esser fatta risalire addirittura all'accensione dei titoli poi rimborsati in prossimità della formalizzazione di quell'acquisto.

Si tratterebbe, quindi, di una provvista sulla cui provenienza non è dato individuare una data certa, ma che, in ogni caso, dovrebbe retroagire rispetto alla data in cui venne formalizzato l'atto di vendita (1999).

Gli elementi a disposizione, per i quali occorrerebbe, ai fini del raggiungimento della prova della contestualità temporale tra pericolosità accertata e data dell'acquisizione patrimoniale, una ulteriore retrodatazione della pericolosità per un periodo ragguardevole e non limitato a pochi anni, non consentono un accertamento positivo che possa sorreggere una decisione di conferma della confisca, sul punto immotivata, dei due fabbricati siti in Castelvetro via C. Colombo, intestati per la quota del 50% ciascuno tra LO SCIUTO Antonino ed INGRASCIOTTA Benvenuta.

Deve essere invece confermata la confisca dell'autovettura acquistata nel 2010 – epoca pienamente compatibile con l'accertamento della pericolosità sociale qualificata del proposto – sussistendo una pesante sperequazione tra entrate ed uscite nell'anno dell'acquisto e non essendo stata validamente allegata alcuna circostanza dimostrativa di una tesi contraria.



A handwritten signature in black ink, appearing to be "A. Sciuto".

In ordine alla polizza vita, la motivazione dell'impugnato decreto è chiara in ordine allo svincolo della stessa, che, per l'effetto, non è stata ricompresa tra i beni sui quali il Tribunale di Trapani ha disposto la confisca.

P.Q.M.

visti gli artt. 1 e segg. del D.L.vo, in parziale riforma del decreto del Tribunale di Trapani emesso in data 24 febbraio 2016 nei confronti di LO SCIUTO Antonino, ^{del 31/3/2016} revoca il sequestro e la confisca:

- 1) di un fabbricato sito in Castelvetro in via C. Colombo. In catasto al foglio 82, particella 175, su 12 intestato per la quota del 50% ciascuno tra LO SCIUTO Antonino e INGRASCIOTTA Benvenuta;
- 2) di un fabbricato sito in Castelvetro in via C. Colombo. In catasto al foglio 82, particella 175, su 7 intestato per la quota del 50% ciascuno tra LO SCIUTO Antonino e INGRASCIOTTA Benvenuta.

ORDINA

la restituzione dei predetti beni immobili ai formali intestatari;

DISPONE

la cancellazione della trascrizione inerente ai suddetti beni immobili, esonerando il conservatore dei registri immobiliari da responsabilità;

CONFERMA

nel resto l'impugnato decreto.

Così deciso in Palermo nella camera di Consiglio della V sezione penale e per le misure di prevenzione della Corte d'Appello il 13 maggio 2019.

Depositato in cancelleria
oggi 29/07/2019
Il Direttore Amministrativo
Il Conservatore dei Registri Immobiliari



Il Presidente

Antonio CAPUTO

Copia conforme all'originale.
Palermo, il 29-08-2019
IL CANCELLIERE

